

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 02/12/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 28/02/2017 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/11/2018, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso della somma di € 700,00, calcolata sulla base del criterio pro rata temporis, a titolo di "commissioni finanziarie e accessorie non maturate" e "premio assicurativo non goduto";
 - € 250,00 per spese di assistenza tecnica.
- Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:
- l'irricevibilità del ricorso perché il reclamo che l'ha preceduto è stato presentato in difetto di idonea procura, non essendo stata autenticata la firma del ricorrente. Cita a supporto la decisione n. 19445/20 del Collegio di Napoli;
 - la natura up front delle commissioni finanziarie, descritte in modo trasparente al punto 3.1 del Modulo SECCI e corrispondenti ai "compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva"; precisa che le suddette commissioni non sono mai entrate nella propria disponibilità in quanto sono state integralmente corrisposte all'agente/mediatore;
 - che l'onere restitutorio relativo alle commissioni oggetto del contendere è riferibile ai "nuovi contratti" e ai "finanziamenti in essere", dovendosi escludere invece i rapporti già estinti in epoca antecedente alla comunicazione di Banca d'Italia del 04/12/2019, quale il finanziamento oggetto di ricorso;

- l'inapplicabilità dei principi affermati dalla Corte di Giustizia con la sentenza Lexitor;
- l'assenza di ulteriori costi addebitati alla cliente.

Chiede pertanto all'Arbitro di respingere il ricorso.

In sede di repliche, la ricorrente richiama il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza Lexitor, secondo cui l'art.16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il consumatore - nel caso di rimborso anticipato del finanziamento - ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi gli oneri i cui importi non dipendono dalla durata del contratto di credito.

Ritenendo infondate le argomentazioni addotte dalla resistente, insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Rilievo preliminare presenta l'eccezione sollevata dall'intermediario, inerente la mancata autenticazione, da parte del difensore, della firma apposta dal ricorrente in calce alla procura. L'eccezione non ha pregio, atteso che nella risposta al reclamo la resistente si è difesa nel merito, non eccependo il difetto di procura

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Nel caso di specie, il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore (25.7.2021) della legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione del del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, il cui art. 11-octies ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB, stabilendo che "il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte" (co. 1, lett. c).

Il secondo comma del menzionato art. 11-octies dispone, inoltre, che "l'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

A seguito del ricordato intervento legislativo, si è pronunciato il Collegio di Coordinamento (dec. n. 21676/21), stabilendo che "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d.

costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Nel merito, il contratto è stato stipulato in data 28/02/2017, quindi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB.

Il Collegio rileva comunque la natura recurring delle commissioni finanziarie, in quanto corrispettivo di attività destinate a svolgersi lungo l'intero arco temporale di attuazione del rapporto.

Ritiene pertanto il Collegio che, stanti i rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente meriti accoglimento nei termini illustrati dal prospetto che segue:

rate totali		120		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Criterio contrattuale	Rimborsi effettuati	Residuo
rate pagate	20	rate residue	100						
Oneri sostenuti									
Commissioni finanziarie				recurring pro rata temporis	840,00	700,00			700,00
Totale									700
						Interessi legali		no	

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 700,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS